

Matrimonio solo religioso ?

Oloferne, cittadino italiano, ebreo, per i ben noti motivi razziali lasciò l'Italia; in Oriente contrasse matrimonio, secondo il rito ebraico, con Olivetta (pure cittadina italiana, battezzata cattolicamente, ma che in tale circostanza volle apostatare e farsi ebraea).

Le cose però non andarono bene. E nel 1954 si ottenne dall'Alta Corte di Giustizia Rabbinica di Tel-Aviv (Gerusalemme) la sentenza di divorzio, accettato da entrambe le parti.


Oggi Oloferne, minimamente rinunciando alla propria religione ebraica, intende sposare Gorgonia, cattolica.

Si fa presente che il matrimonio civile, non venne registrato in Italia per mancanza di autorità consolari. Risulta però nello schedario anagrafico di residenza che Oloferne è coniugato con Olivetta.

Oloferne si sposerebbe assai volentieri al civile, ma l'autorità competente glielo vieta, non essendo possibile trascrivere in Italia il divorzio, decretato da Tel-Aviv, tra due cittadini italiani.

Si ricorre allora a S. Madre Chiesa. Si può fare qualche cosa per favorire gli sposi?

Qualcuno potrebbe suggerire di far cancellare dalla scheda anagrafica la situazione civile di Oloferne, coniugato con Olivetta, dal momento che l'atto di matrimonio non era stato trascritto in Italia, così da poter celebrare il matrimonio Oloferne-Gorgonia in modo concordatario. Va bene?



DIFETTO DI FORMA CANONICA

Il C.J.C. dice al can. 1099: « § 1. Ad statutam superius formam servandam tenentur:

1. Omnes in catholica Ecclesia baptizati et ad eam ex haeresi aut schismate conversi, licet sive hi sive illi ab eadem postea defecerint, quoties inter se matrimonium ineunt.

2. Idem, de quibus supra, si cum acatholicis sive baptizatis sive non baptizatis etiam post obtentam dispensationem ab im-

pedimento mixtae religionis vel disparitatis cultus matrimonium contrahant.

3. Orientales, si cum latinis contrahant hac forma adstrictis.

§ 2. Firmo autem praescripto § 1, n. 1, acatholici sive baptizati, si inter se contrahant, nullibi tenentur ad catholicam matrimonii formam servandam ».

Quindi il matrimonio Oloferne-Olivetta *non era valido* appunto per difetto di forma: Olivetta, anche se apostata, era tenuta alla forma canonica (« coram parocho, et duobus saltem testibus... » (Cfr. can. 1094).

E non parliamo poi dell'impedimento di disparità di culto (Cfr. « Riv. del Clero It. », settembre 1955, p. 503).

MATRIMONIO MISTO

Il C.J.C. dice al can. 1070: « § 1. Nullum est matrimonium contractum a persona non baptizata cum persona baptizata in Ecclesia catholica vel ad eandem ex haeresi aut schismate conversa ».

Quindi per una possibile celebrazione del matrimonio Oloferne-Gorgonia, (volendo Oloferne rimanere ebreo) necessita la dispensa dell'impedimento *disparitatis cultus*, che verrà concessa solo con le prescritte cauzioni.

Can. 1071: « Quae de mixtis nuptiis in canonibus 1060-1064 praescripta sunt, applicari quoque debent matrimoniis quibus obstat impedimentum disparitatis cultus ».

CIVILMENTE

Non è possibile celebrare il matrimonio Oloferne-Gorgonia in modo concordatario.

Infatti si va contro l'art. 12 della legge sul matrimonio del 27 maggio 1929: Oloferne risulta coniugato con Olivetta.

Il divorzio ottenuto a Tel-Aviv non potrà mai essere riconosciuto in Italia.

E' bene ricordare che, se anche non è stato trascritto in Italia il matrimonio Oloferne-Oliva, non è a dire che non abbia valore.

Occorre anche tener presente una sentenza della Corte di Cassazione, in data 11 gennaio 1956:

MATRIMONIO CONTRATTO ALL'ESTERO DA CITTADINO ITALIANO
OMESSA TRASCRIZIONE — SENTENZA STRANIERA DI ANNULLAMENTO — DELIBAZIONE — COMPETENZA

Omissis

« Sul punto relativo alla mancata trascrizione in Italia del matrimonio celebrato dalle parti in Ankara, la Corte si è limitata ad osservare che la omissione di tale formalità non viziava l'atto, perchè per il nostro ordi-

namento il matrimonio celebrato dal cittadino all'estero, secondo le forme stabilite, produce i suoi effetti giuridici in base all'art. 115 c. c. indipendentemente dalla trascrizione, *che ha valore certificativo e non costitutivo*.

« La mancata trascrizione non può imputarsi ad inerzia delle autorità diplomatiche o consolari (art. 49 e 51 ord.), ma in considerazione dell'art. 50 ord. esiste l'obbligo per il cittadino di trasmettere senza indugio copia autentica dell'atto alle autorità consolari per l'inoltro al Ministero degli Affari Esteri.

« La competenza a pronunciare l'efficacia in Italia di una sentenza straniera di annullamento (N.B. non di divorzio) di matrimonio, spetta *inderogabilmente*, trattandosi di competenza funzionale, alla Corte d'Appello del luogo ove ha sede l'ufficio di Stato Civile nei cui registri deve essere trascritta e annotata la sentenza che dichiara esecutiva quella straniera, essendo questo il luogo nel quale la sentenza straniera attraverso la trascrizione e l'annotazione della pronuncia del Giudice Italiano trova la sua principale attuazione ai sensi dell'art. 796 c. p. c.

« Per la determinazione del luogo stesso è da fare riferimento a norma degli art. 125 comma 5, n. 6 - 113 comma I, n. 2 e 134 dell'Ord. stato civile all'Ufficio di Stato Civile nei cui registri è trascritto l'atto di matrimonio.

« Anche in mancanza di trascrizione non può venir meno, ai fini della competenza, il riferimento alle disposizioni degli art. citati, *unico e inderogabile*, essendo il criterio fissato dall'art. 796 c. p. c.

« In mancanza del requisito di cui all'art. 51 Ord. competente a dichiarare l'efficacia in Italia della sentenza straniera, per effetti dell'art. 51 e art. 796 c. p. c. era la *Corte d'appello di Roma* ».

(Da « Lo stato civile », settembre 1955, pp. 241).

CONCLUSIONE

Si potrebbe celebrare il solo matrimonio religioso. Ma :

1) I possibili figli che nasceranno, *civilmente* saranno considerati illegittimi.

2) C'è poi garanzia massima circa la serietà di Oloferne, che indusse Oliva ad apostatare, per poterla sposare ebraicamente e così poter ottenere più tardi il divorzio?

Sono motivi gravi che vanno prudentemente vagliati, assumendosi anche personale responsabilità, prima di inoltrare una supplica al Vescovo, al quale è personalmente riservata la concessione di tale grazia (Cfr. « Riv. del Clero It. », dicembre 1955, p. 672).

Can. PIETRO SPADA

dell'Ufficio matrimoniale nella Curia Arcivescovile di Milano